

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 30 luglio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 042 DELLA SOCIETA' ASCOLI CALCIO 1898 CONTRO LA SOCIETA' VIRTUS CORNO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 252 (CESSELON GIULIO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 3/E DEL 3 OTTOBRE 2013.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara improcedibile il reclamo della società Ascoli Calcio 1898.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. RECLAMO N. 074 DELLA SOCIETA' AGSM VERONA CONTRO LA CALCIATRICE TOSCANO AGGIO MARINA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 117 DEL 18 DICEMBRE 2013.**

La Commissione Vertenze Economiche respinge il reclamo della società AGSM Verona e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 3. RECLAMO N. 140 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD IBLEA 99 AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2010/11, 2011/12, 2012/13.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società AC Milan e dichiara la società ASD Iblea 99 tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 1.210,00=, iva compresa.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 4. RECLAMO N. 141 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD ACADEMY GRATICOLATO AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO**

MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2011/12 , 2012/13, 2013/14.

La Commissione Vertenze Economiche, preso atto della rinuncia della società AC Milan, dichiara estinto il procedimento.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 5. RECLAMO N. 142 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD ORLANDO CALCIO LIVORNO AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2011/12 , 2012/13, 2013/14.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società AC Milan e dichiara la società ASD Orlando Calcio Livorno tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 3.630,00=. iva compresa.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 6. RECLAMO N. 143 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' P.G.S. OR.SA. AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2010/11, 2011/12, 2012/13.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società AC Milan e dichiara la società P.G.S. OR.SA. tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 1.210,00=. iva compresa.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 7. RECLAMO N. 144 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD POL. GARIBALDINA AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2010/11, 2011/12, 2012/13.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società AC Milan e dichiara la società ASD Pol. Garibaldina tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 4.840,00=. iva compresa.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 8. RECLAMO N. 150 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD ATLETICO HYBLEA AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2010/11, 2011/12, 2012/13.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società AC Milan e dichiara la società ASD Atletico Hyblea tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 605,00=. iva compresa.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 9. RECLAMO N. 164 DELLA SOCIETA' ASCOLI CALCIO 1898 CONTRO LA SOCIETA' VIRTUS CORNO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 736 (BUIATTI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 8/E DEL 27 MARZO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara improcedibile il reclamo della società Ascoli Calcio 1898.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 10. RECLAMO N. 167 DELLA SOCIETA' NAPOLI CALCIO FEMMINILE CONTRO LA SIG.RA GIACINTI VALENTINA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 174 DEL 23 APRILE 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche respinge il reclamo della società NAPOLI CALCIO FEMMINILE e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., dichiara la società NAPOLI CALCIO FEMMINILE tenuta a corrispondere alla controparte le spese del procedimento che liquida in complessivi euro 700,00 oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 11. RECLAMO N. 172 DELLA SOCIETA' ASD GINNASTICA E CALCIO SORA CONTRO IL CALCIATORE PASTORE PIETRO AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 196 DEL 20 MAGGIO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche respinge il reclamo della società ASD Ginnastica e Calcio Sora e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 12. RECLAMO N. 173 DELLA SOCIETA' NAPOLI CALCIO FEMMINILE CONTRO LA SIG.RA GIULIANO ROBERTA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 196 DEL 20 MAGGIO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche respinge il reclamo della società NAPOLI CALCIO FEMMINILE e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., dichiara la società NAPOLI CALCIO FEMMINILE tenuta a corrispondere alla controparte le spese del procedimento che liquida in complessivi euro 700,00 oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 13. RECLAMO N. 174 DELLA SOCIETA' ASD ASTA TAVERNE CONTRO LA SOCIETA' A.C. SIENA SPA TENDENTE AD OTTENERE QUANTO PATTUITO IN ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA.**

La Commissione Vertenze Economiche respinge il reclamo della società ASD Asta Taverne.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo

14.RECLAMO N. 175 DELLA SOCIETA' S.S. LAZIO CONTRO LA SOCIETA' ASD CITTA' DI FIUMICINO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS NOIF) EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI FIGC RELATIVAMENTE AL CALCIATORE MINALA JOSEPH MARIE.

Ordinanza.

15.RECLAMO N. 176 DELLA SOCIETA' USD ATLETICO GELA CONTRO LA SOCIETA' ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 819 (CANNIZZO EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. N. 9/E DEL 17 APRILE 2014.

La Commissione Vertenze Economiche respinge il reclamo della società USD Atletico Gela e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

16.RECLAMO N. 177 DELLA SOCIETA' USD ATLETICO GELA CONTRO LA SOCIETA' ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 853 (GAMMINO VALERIO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 9/E DEL 17 APRILE 2014.

La Commissione Vertenze Economiche respinge il reclamo della società USD Atletico Gela e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

17.RECLAMO N. 178 DELLA SOCIETA' USD ATLETICO GELA CONTRO LA SOCIETA' ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 856 (GIARRIZZO FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 9/E DEL 17 APRILE 2014.

La Commissione Vertenze Economiche respinge il reclamo della società USD Atletico Gela e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

18.RECLAMO N. 179 DELLA SOCIETA' USD ATLETICO GELA CONTRO LA SOCIETA' ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 871 (MALLIA ANTONINO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 9/E DEL 17 APRILE 2014.

La Commissione Vertenze Economiche respinge il reclamo della società USD Atletico Gela e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

19.RECLAMO N. 180 DELLA SOCIETA' AC CAPOSTRADA BELVEDERE CONTRO LA SOCIETA' US BORGO A BUGGIANO 1920 SRL IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE GAMBARDELLA ANDREA (ART. 101, COMMA 6 BIS, NOIF).

La Commissione Vertenze Economiche, preso atto della rinuncia della società AC Capostrada Belvedere, dichiara estinto il procedimento.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

20.RECLAMO N. 181 DELLA SOCIETA' SSD CORREGGESE CALCIO 1948 CONTRO LA SOCIETA' A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 TENDENTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALLE STRUTTURE DELLO STADIO COMUNALE "WALTER BORRELLI" DI CORREGGIO IN OCCASIONE DELLA GARA CORREGGESE – LUCCHESI DEL 04 MAGGIO 2014 – CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI – GIRONE D.

La Commissione Vertenze Economiche, in parziale accoglimento del reclamo, dichiara la società AS Lucchese Libertas 1905 tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 11,000,00=. oltre iva se dovuta.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

21.RECLAMO N. 182 DELLA SOCIETA' CALCIO CATANIA SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD SPORTING VIAGRANDE AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS NOIF) EMessa DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI FIGC RELATIVAMENTE AL CALCIATORE CARUSO SIMONE.

La Commissione Vertenze Economiche respinge il reclamo della società Calcio Catania SpA e conferma, per l'effetto, l'impugnata certificazione emessa dall'ufficio Lavoro e Premi FIGC.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

22.RECLAMO N. 183 DELLA SOCIETA' CALCIO CATANIA SPA CONTRO LA SOCIETA' A.P.D. OR.SA. P.G. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS NOIF) EMessa DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI FIGC RELATIVAMENTE AL CALCIATORE AVENI SALVATORE FABIO.

La Commissione Vertenze Economiche respinge il reclamo della società Calcio Catania SpA e conferma, per l'effetto, l'impugnata certificazione emessa dall'ufficio Lavoro e Premi FIGC.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

23.RECLAMO N. 184 DELLA SOCIETA' ASD SULMONA CALCIO 1921 CONTRO IL CALCIATORE SCANDURRA GABRIELE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 196 DEL 20 MAGGIO 2014.

La Commissione Vertenze Economiche rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

24.RECLAMO N. 185 DELLA SOCIETA' SCUOLA CALCIO VALLE TELESINA CONTRO LA SOCIETA' BENEVENTO CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 920 (BRIGNOLA ENRICO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 10/E DEL 22 MAGGIO 2014.

La Commissione Vertenze Economiche respinge il reclamo della società Scuola Calcio Valle Telesina e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

25.RECLAMO N. 186 DELLA SOCIETA' ASD LEGNANO CALCIO 1913 CONTRO LA SOCIETA' ASD SAN GIORGIO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AI RICORSI N. 910 (BARETTONI NICOLO'), 911 (BECCARI NICHOLAS), 938 (COZZI FEDERICO), 962 (MARCHI STEFANO), 968 (MAZZUCHELLI ANDREA), 985 (PORRINI MASSIMO) PUBBLICATE NEL C.U. N. 10/E DEL 22 MAGGIO 2014.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo della società ASD Legnano Calcio 1913.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

26.RECLAMO N. 187 DELLA SOCIETA' POL. TALORO GAVOI CONTRO LA SOCIETA' U.S. BENETUTTI AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 987 (PULIGHE ADRIANO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 10/E DEL 22 MAGGIO 2014.

La Commissione Vertenze Economiche respinge il reclamo della società Pol. Taloro Gavoi e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Pubblicato in Roma il 31 luglio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete